

ASSOCIAZIONE GENITORI ONCOLOGIA PEDIATRICA

STATUTO

Art. 1 -

E' costituita l'Associazione Genitori Oncologia Pediatrica, con sede in Roma presso la sede del Volontariato del polyclinico Agostino Gemelli.

Art. 2 -

L'Associazione si propone di riunire i genitori e i tutori dei bambini in cura o in passato curati per malattie oncologiche e coloro, persone fisiche o giuridiche, che si interessano all' attuazione degli scopi indicati nel successivo articolo 3.

Art. 3 -

L' Associazione, nell'ambito dei problemi che emergono da malattie proprie dell'oncologia pediatrica intende :

- favorire e gestire iniziative atte al miglioramento ed allo sviluppo degli aspetti tecnico-medici, tecnico-organizzativo, sociali ed assistenziali, nonché degli specifici settori riguardanti l'informazione, la ricerca e la formazione delle persone coinvolte nel problema;

- istituire premi, borse di studio o contributi per incoraggiare studi e ricerche scientifiche nell'ambito oncologico;

- provvedere a pubblicazioni periodiche o straordinarie;

- stimolare rapporti con organizzazioni analoghe ed enti pubblici o privati.

PATRIMONIO E MEZZI FINANZIARI

Art. 4 -

L'Associazione non ha fini di lucro e persegue esclusivamente iniziative di solidarietà sociale e di supporto ai pazienti e familiari bisognosi nell'ambito di quanto previsto dal precedente art. 3. Tutte le cariche sociali e le prestazioni sotto qualsiasi forma erogate dai soci e personale operante sono totalmente gratuite.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito :

- da elargizioni, lasciti e doazioni disposti in suo favore;
- dal complesso dei suoi beni mobili ed immobili;
- da ogni altra entrata destinata ad incrementarlo.

Art. 5 -


I mezzi finanziari di esercizio di cui l'Associazione dispone per il proprio funzionamento sono:

- la rendita delle attività patrimoniali;
- le contribuzioni volontarie dei soci;
- i contributi di persone fisiche o giuridiche nazionali od estere;
- ogni altra entrata non destinata ad incrementare il patrimonio.

L'esercizio finanziario dell'Associazione è annuale e decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre.

Fabrizio Caccia

Francesca Caccia



Art. 6 -

In caso di scioglimento, cessazione, ovvero estinzione dell'Associazione, tutti i beni e risorse finanziarie che dovesse residuare a seguito dell'esaurimento delle procedure di liquidazione, sono devoluti ad altre organizzazioni di volontariato in possesso dei requisiti di cui alla legge 11-8-91 n° 265.

I detti beni, da cedere in forma gratuita, saranno destinati secondo il seguente ordine preferenziale:

- a - Associazioni che si occupano di problemi attinenti la pediatria oncologica;
- b - Associazioni che si occupano di assistenza in materia oncologica anche non pediatrica;
- c - Associazioni che operano nel settore sanitario;
- d - Associazioni di volontariato che operano in settori diversi.

SOCI

Art. 7 -

I soci si distinguono in tre categorie: SOCI ORDINARI, SOSTENITORI e ONORARI.

- a - Sono soci ordinari coloro che sono intervenuti all'atto della costituzione dell'Associazione e i genitori o tutori di bambini in cura o in passato curati per malattie oncologiche;
- b - Sono soci sostenitori coloro i quali mediante il versamento di un contributo economico chiedono di far parte dell'Associazione per concorrere all'attuazione dei suoi scopi;
- c - Sono soci onorari le persone fisiche o giuridiche che, in qualsivoglia modo, contribuiscono al progresso dell'Associazione.

Art. 8 -

Perdono la qualità di socio:

- a - coloro che non partecipano, da almeno tre anni, alle assemblee dell'Associazione;
- b - coloro che siano radiati per indegnità.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 9 -


Sono organi dell'Associazione:

- a - l'Assemblea dei soci ordinari;
- b - il Consiglio Direttivo;
- c - il Collegio dei Sindaci;
- d - il Presidente dell'Associazione.

L'Assemblea può nominare un Presidente onorario, senza cioè poteri gestionali né di legale rappresentanza, tra persone di alto spicco morale, civile e sociale. La stessa Assemblea può, in qualsiasi momento, revocare la designazione.

Fabio Agnoletti

Alessandro Cicali



ASSEMBLEA DEI SOCI ORDINARI

- Art. 10 - L'Assemblea dei soci ordinari è costituita da tutti i soci di cui all'art. 6 lett. a -.
- Art. 11 - Ogni socio che interviene all'Assemblea può essere delegato da non più di due soci ordinari.
- Art. 12 - L'Assemblea dei soci ordinari è convocata dal Presidente dell'Associazione sull'ordine del giorno approvato dal Consiglio Direttivo e si riunisce in via ordinaria almeno una volta l'anno. Essa può tuttavia essere convocata in via straordinaria ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei soci ordinari.
- Art. 13 - La data e l'ordine del giorno dell'Assemblea sono comunicati ai soci almeno quindici giorni prima della sua convocazione, mediante lettera raccomandata.
- Art. 14 - Le sedute dell'Assemblea sono presiedute dal Presidente dell'Associazione o in sua vece dal Vice Presidente. L'Assemblea nomina uno o più segretari o scrutatori, quando se ne presenti l'opportunità.
- Art. 15 - L'Assemblea è valida alle condizioni stabilite dall'art. 21 del Codice Civile.
- Art. 16 - L'Assemblea :
- a - approva annualmente i programmi generali dell'Associazione, formulati e presentati dal Consiglio Direttivo;
 - ~ b - nomina ogni anno i membri del Consiglio Direttivo e il Collegio dei Sindaci;
 - ~ c - nomina ogni anno, tra i membri provenienti dai soci ordinari, il Presidente dell'Associazione;
 - d - delibera le modifiche allo statuto;
 - e - approva il rendiconto finanziario dell'esercizio e la relazione illustrativa predisposti dal Consiglio Direttivo ed approvati dal Collegio dei Sindaci. Dal bilancio dovranno risultare le iscrizioni dei beni, dei contributi e dei lasciti ricevuti;
 - f - ratifica la nomina dei nuovi soci ordinari e sostenitori ammessi dal Consiglio Direttivo;
 - ~ g - nomina i soci onorari su proposta del Consiglio Direttivo;
 - ~ h - delibera sulla radiazione dei soci secondo quanto disposto dall'art. 8;
 - i - nomina eventualmente, su proposta del Consiglio Direttivo, un Comitato Scientifico che proponga Convegni Scientifici ed assegnazione di borse di studio.

Dott. Enzo Cane

C. De Luca

CONSIGLIO DIRETTIVO

Aug. 17.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente dell'Associazione, che ne è membro di diritto, e si compone di nove membri, compreso il Presidente, dei quali almeno sei eletti tra i soci ordinari. Il Consiglio elegge nel suo seno il Vice Presidente, che svolge funzioni vicarie in caso di impedimento del Presidente; il Segretario ed il Tesoriere.

Segretario ed il Tesoriere.
Il Consiglio si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuna, o ne sia fatta richiesta da due Consiglieri almeno cinque soci ordinari per la discussione di specifici argomenti. Le sedute del Consiglio sono valide con la presenza di almeno cinque dei suoi componenti. Il Consiglio deliberà a maggioranza dei presenti.

Art 18 -

Il Consiglio Direttivo:

- approva l'ordine del giorno da sottoporre all'Assemblea;
 - adotta tutte quelle deliberazioni necessarie al funzionamento dell'Associazione ed al conseguimento dei suoi fini, ad esclusione di quanto riservato per Statuto all'Assemblea dei soci ordinari;
 - provvede all'Amministrazione e gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione;
(1) - predisponde il rendiconto finanziario dell'esercizio e la relazione illustrativa sottponendola al controllo del Collegio Sindacale; dal bilancio si tranne i valori, i soldi ritirati e i conti incaricati.
 - propone annualmente i programmi generali dell'Associazione all'Assemblea dei soci ordinari;
 - delibera sull'ammissione dei soci ordinari e sostenitori sottponendo la decisione a ratifica dell'Assemblea;
 - propone all'Assemblea dei soci ordinari l'eventuale nomina di nuovi soci onorari;
 - può nominare un Comitato Organizzativo, con funzioni generali relative all'organizzazione delle attività dell'Associazione;

Art. 19 -

Il Presidente dell'Associazione ha la rappresentanza legale dell'Associazione ed è membro di diritto del Consiglio Direttivo che presiede. Convoca il Consiglio Direttivo e l'Assemblea generale dei soci. Il Presidente, in caso di impedimento, è sostituito dal Vice Presidente.

COLLEGIO DEI SINDACI

Art. 20 -

Il Collegio dei Sindaci si compone di un Presidente e di due membri effettivi più due supplenti.

Art. 21 -

Il Collegio dei Sindaci ha queste funzioni:

- verificare le scritture contabili e l'andamento amministrativo dell'Associazione;
 - esaminare ed esprimere pareri sul rendiconto finanziario di esercizio;
 - fornire pareri in ordine alle questioni sottoposte dal Consiglio Direttivo o dall'Assemblea dei soci ordinari;


Art. 22 -

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme di legge in corso.

(1) Address: coherence
True possible approximate

Geoffrey Carr

Wise Jr.



La presente copia, composta di ~~otto~~ fogli, è cap-
forme all'originale, firmato a norma di legge.

Roma, 4 luglio 1994

